

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1155 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Cristiano GIUNTOLI e della società SSC NAPOLI S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIANO GIUNTOLI, Direttore Sportivo della SSC Napoli Spa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere proferito, alla presenza del tesserato dell'A.S. Roma SpA, sig. Gianluca Gombar, frasi irrispettose e blasfeme, negli spogliatoi dello Stadio San Paolo, pochi minuti prima dell'inizio della gara Napoli – Roma del 5 luglio 2020; per aver proferito, con atteggiamento aggressivo nei confronti di due tesserati dell'A.S. Roma SpA, sigg.ri Luca Pietrafesa e Gianni Castaldi, frasi irrispettose, al termine dell'incontro Napoli – Roma del 5 luglio 2020, mentre si trovava vicino alla pista di atletica dell'impianto sportivo, alla presenza di due citati tesserati dell'A.S. Roma SpA; nonché per avere proferito, alla presenza del tesserato dell'A.S. Roma SpA, sig. Vito Scala, frasi irrispettose e blasfeme, nel corridoio dello Stadio San Paolo, al termine della gara Napoli – Roma del 5 luglio 2020;

SSC NAPOLI S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSC NAPOLI S.p.A. e dal Sig. Cristiano GIUNTOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Cristiano GIUNTOLI e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società SSC NAPOLI S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina